

## Art. 1

### Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione "CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE SUL PERIODO STORICO DELLA R.S.I." con sede in Salò via Marco Leonesio, 4.

L'Associazione non ha scopi di lucro e svolge la sua attività prevalentemente nell'ambito del territorio regionale lombardo.

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea dei Soci.

## Art. 2

### Scopi

L'Associazione ha per scopo la ricerca scientifica, l'approfondimento culturale, l'acquisizione di ogni documentazione esistente sulla Repubblica Sociale Italiana, sul contestuale periodo storico, sulle istituzioni e le vicende proprie di tale esperienza storica, con particolare riferimento alla incidenza che tali fatti e avvenimenti ebbero nel territorio del Nord Italia nonché nel comprensorio del Garda. Tutto ciò in uno spirito di rigorosa analisi storica, al fine di pervenire alla più completa ricostruzione dei fatti.

L'Associazione intende promuovere ed attuare lo studio, la ricerca e la documentazione.

L'Associazione favorisce attività e iniziative che siano connesse con lo scopo sociale ed in particolare:

- a) incrementa, anche con il contributo di altre istituzioni, di enti e singoli, la biblioteca e l'archivio di materiale documentario;
- b) promuove e cura la pubblicazione dei materiali d'archivio, di studi e ricerche;
- c) istituisce premi di studio e borse di ricerca e di studio a favore di giovani studiosi nelle discipline storiche, economiche, sociali e politiche;
- d) organizza convegni di studio e seminari su argomenti di carattere storico, di scienze sociali, politiche ed economiche;
- e) svolge ogni attività culturale rientrante nelle finalità dell'istituzione;
- f) garantisce l'apertura alla cittadinanza e agli studiosi della propria biblioteca e la consultazione del materiale d'archivio, secondo le modalità determinate dal Consiglio di amministrazione;
- g) provvede alla pubblicazione di atti, ricerche e documentazione;
- h) favorisce il rapporto con le istituzioni scientifiche e culturali e con la scuola, al fine di definire specifiche iniziative didattiche e divulgative.

## Art. 3.

### Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) conferimenti dei soci fondatori;
- b) beni rappresentati principalmente dalla biblioteca e dall'archivio, che resterà di proprietà dell'Associazione;
- c) beni mobili ed immobili, libri, documenti, fotografie, materiale iconografico e fonografico, donazioni ed erogazioni di qualsiasi specie, che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;
- d) sussidi, erogazioni e sovvenzioni che le pervengono annualmente o una tantum da enti o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio dell'Associazione.

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone:

- a) del reddito del patrimonio;

- b) dei sussidi ed erogazioni che pervengono all'Associazione da enti o da privati che non siano destinati ad incremento del patrimonio;
- c) di contribuzioni annuali deliberate da enti pubblici;
- d) delle quote associative annuali;
- e) di diritti per la riproduzione delle opere di proprietà dell'Associazione.

L'Associazione potrà inoltre accettare anche l'uso ed il godimento di beni mobili ed immobili di proprietà di terzi, con eventuale remunerazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 4

##### Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, gli amministratori devono redigere il bilancio consuntivo, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

#### Art. 5

##### Soci

I soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci fondatori,
- b) Soci ordinari.

Sono soci fondatori quelli che si sono resi promotori della costituzione dell'Associazione, ovvero Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Comune di Salò.

Sono soci ordinari le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verrà discrezionalmente e insindacabilmente accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione medesimo.

#### ART. 6 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Comitato Scientifico;
- e) Il revisore unico dei Conti

#### ART. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di esercitare il diritto di voto. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'Assemblea dei Soci:

- a) Approva gli indirizzi generali ed il Piano annuale delle attività dell'Associazione. Il bilancio consuntivo e la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) Nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Scientifico ed il revisore dei Conti; determina il compenso del Presidente;
- c) Delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere adottate con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto con la presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio con le modalità di cui al successivo art. 12.

#### ART. 8 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri, designati rispettivamente dalla Giunta regionale della Lombardia, dal Comune di Salò e dalla Provincia di Brescia. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni e i componenti sono rieleggibili. Delibera in ordine all'amministrazione dei beni, alla organizzazione delle attività ed al funzionamento dei servizi, nonché sugli indirizzi generali dell'attività dell'associazione.

In particolare:

- a) Nomina il Presidente tra i suoi membri;
- b) Elabora gli indirizzi generali ed il Piano annuale delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.;
- c) Dispone l'impiego dei fondi;
- d) Attribuisce premi di studio e borse di ricerca, sentito il Comitato scientifico;
- e) Delibera l'accettazione di lasciti e di contributi e su ogni affare attinente la gestione dell'Associazione.

#### Art. 9

##### Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; agisce avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il presidente esercita tutti i poteri che gli siano stati delegati dal Consiglio di amministrazione, necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della fondazione, al fine dello sviluppo della medesima.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il comitato scientifico; presiede inoltre l'assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, indicato dal Presidente stesso all'atto della nomina.

#### Art. 10

##### Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci, designati rispettivamente dalla Giunta regionale della Lombardia, dal Comune di Salò e dalla Provincia di Brescia, e scelti tra studiosi ed esperti della materia.

È convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, partecipando alla discussione degli argomenti senza diritto di voto, assicura il coordinamento delle proposte e delle osservazioni formulate, in attuazione del piano di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti del comitato scientifico durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

#### ART. 11 IL REVISORE DEI CONTI

Il revisore unico dei Conti è eletto dall'Assemblea dei Soci, e scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Al revisore unico dei conti è demandato il controllo sulla contabilità e sull'amministrazione dell'Associazione,

in relazione alle norme statutarie e regolamentari. Può controllare in qualsiasi momento la documentazione contabile e deve presentare una relazione scritta sul bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Il Revisore unico dei conti dura in carica 5 anni, cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile allo scadere.

#### Art. 12

##### Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, può essere deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto a scopi di pubblica utilità, stabiliti dall'Assemblea medesima.

#### Art. 13

##### Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile in materia di associazioni riconosciute.

F.to:  
Giampiero Cipani  
Alberto Cavalli  
Ettore Adalberto Albertoni  
Luigi Zampaglione Notaio  
Vi è sigillo